

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK OPERE D'ARTE – MUSEI

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<b>Ubicazioni del rischio</b>	<p>a) Museo del '900 – Complesso delle Ex Leopoldine, 50123 Firenze (FI)</p> <p>b) Depositi Museali presso Santa Maria Novella – Piazza della Stazione, 7 50123 Firenze (FI)</p> <p>c) Palazzo Vecchio, Terrazzo di Saturno – Piazza della Signoria 50123 Firenze (FI)</p> <p>d) Complesso Museale di Santa Maria Novella Piazza di Santa Maria Novella/Piazza della Stazione 4, 50123 Firenze</p> <p>e) Eventuali ubicazioni all'interno del Comune di Firenze ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Biblioteca delle Oblate, Villa Vogel)</p>
<b>Somma assicurata</b>	<p><b>Euro 35.038.200,80</b></p> <p>Ovunque riposta tra le ubicazioni di polizza</p> <p>Elenchi dei beni con singola valorizzazione in possesso di Aon Spa.</p>
<b>Base di valutazione</b>	<p>Stima accettata</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facility report delle ubicazioni assicurate in possesso della Compagnia</li><li>• Per le ubicazioni per cui non è stato fornito FR resta valido quanto specificato al punto CONDIZIONI PARTICOLARI per l'EFFICACIA e RELATIVE alla SEZIONE A) – GIACENZA A.1) GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA</li><li>• Protezioni sede espositiva: Come da Facility Report in possesso della Compagnia</li></ul>

<b>Franchigia e/o scoperti</b>	Non previsti
--------------------------------	--------------

<b>Durata del contratto</b>	<b><i>Dalle ore 24:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2025</i></b>
-----------------------------	--

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:**

- a) Assicurazione: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- b) Polizza: documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- c) il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- f) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- g) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- h) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- i) Valore commerciale: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- j) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- k) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- l) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 c.c.**

**Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.** L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.** Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Aggravamento del rischio.** Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**Art. 5 - Diminuzione del rischio.** Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.** Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.—**

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.24 e scadenza alle ore 24 del 31.12.25; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo pari ad un anno.

#### **Art. 8 - Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 9 - Foro competente. Legge applicabile. Rinvio.** Foro competente, a scelta della parte attrice, e esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

**Art. 10 - Buona fede.** Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

**Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti.** Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

#### **NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE**

**Art.12 - Oggetto dell'assicurazione.** Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell'art. 21 - subito dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

**Art.13 - Operatività in caso di furto. In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:**

- a) **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

**Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).**

#### **Art.14 - Esclusioni. Sono esclusi dall'assicurazione:**

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;

- f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contra il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contra il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contra gli autori, diretti o mediati del fatto.
- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- l) danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmissione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
- o) i danni verificatisi in occasione di terremoti.

**Art. 15 - Trasporto degli oggetti assicurati. L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove.**

È facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

**Art. 16 - Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese**

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all'adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.

**Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

**Art.18 - Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve:**

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., dare avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuta a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

**Art.19 - Procedura per la valutazione del danno**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I

due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quello del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da Lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

#### **Art.20 - Mandato dei Periti liquidatori.**

##### **I Periti devono:**

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 21 - Determinazione dell'indennizzo.** In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro e quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

**Art.22 - Assicurazione parziale.** Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

**Art.23 - Limite massimo di indennizzo.** Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

**Art.24 - Pagamento dell'indennizzo.** Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 20. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal**

**procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14 Lettere t), g), h), i) e j).**

**Art.25 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve dare avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

### **Sezione A) GIACENZA**

**Euro 35.038.200,80** sopra le opere d'arte descritte nell'inventario in possesso delle Parti.  
La garanzia è convenuta su base di "stima accettata" (definizione m)

### **Sezione B) TRASPORTO**

È facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto di opere d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI per l'EFFICACIA e RELATIVE alla SEZIONE A) – GIACENZA**

#### **A.1) GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA**

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificare la funzionalità ed affidabilità.

Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanta ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.

2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'intero dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi antintrusione descritti in premessa. Tuttavia, per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. È sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme antintrusione e del relativo sistema di segnalazione.

3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare, toccare o maneggiare le cose assicurate.

#### **Clausola furto con destrezza:**

A parziale deroga dell'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, La presente polizza copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno una persona preposta alla sorveglianza e identificabile od in alternativa, sia in funzione il servizio di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione, con registrazione e conservazione in remoto degli eventi.

#### **Clausola furto commesso dai dipendenti del museo:**

A parziale deroga dell'Art. 14 lettera h) La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, sempre delle Condizioni Generali di Assicurazione, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, quali ad esempio attivazione/disattivazione dell'impianto d'allarme, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- c) il Contraente e/o l'Assicurato devono agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI per l'EFFICACIA e RELATIVE alla SEZIONE B) – TRASPORTO**

### **B.1) La garanzia e prestata a condizione che:**

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/ Assicurato;
  - 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
  - 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
  - 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
  - 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
    - Tra porto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisio alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
    - Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti - dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.
- Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
  - 7) Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.
  - 8) La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati/scaricati in maniera professionale, tenendo conto della specifica natura degli stessi.

Ad integrazione di quanto indicato alla **Sezione B) TRASPORTO** di Polizza si conviene quanto segue:

### **TRATTA DI TRASPORTO STRADALE SULLA PUBBLICA VIA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIRENZE**

**Senza obbligo di comunicazione e senza sovrappremio** sono assicurati tutti i trasporti di oggetti d'arte sulla pubblica via/ trasporto su strada tra le ubicazioni del rischio già incluse in polizza e verso Museo 900, Palazzo Vecchio, Museo Bardini, Forte Belvedere e viceversa, purché la somma trasportata/ movimentata sia **pari od inferiore a Euro 2.000.000,00**

- Il trasporto dovrà essere effettuato da Società specializzata nel trasporto di opere d'arte e benevisio alla Compagnia.
- Condizioni durante i trasporti/movimentazioni: Come da Sez. B) TRASPORTO – LETTERA B.1, integrata, limitatamente ai trasporti/movimentazioni fra le ubicazioni sopra riportate.

**Clausola assicurazione rischi di guerra:**

Sono a carico della Società, a parziale deroga dell'Art. 14 lettera k) delle Condizioni Generali di Assicurazione i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque inteme, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

**Art. 2 Esclusioni** - Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini

Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e <lei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

**Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione**

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località ed equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- B) per «arrivo»:
  - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altre località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» dovrebbe intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
  - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

**Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione** - Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'att. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle Parti.

### **B.3) PREMIO PER OGNI VIAGGIO/TRATTA IN AUMENTO A QUANTO**

La garanzia avrà operatività, validità ed efficacia unicamente dopo conferma scritta della Società.  
Per i trasporti in eccedenza a quanto indicato in precedenza, si applicheranno i seguenti tassi per singolo trasporto, comprensivi di imposte:

<b>Limiti territoriali di trasporto</b>	<b>Non Fragili</b>	<b>Fragili*</b>
Italia, C. Vaticano e RSM	0,017 %	0,025 %
UE, Svizzera e Regno Unito	0,022 %	0,030 %

\*Oggetti Fragili: oggetti d'arte in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, maiolica, terracotta e quelli di qualsiasi altro materiale che, per natura o tipo di lavorazione, presentino analoghe caratteristiche di fragilità.

Il relativo premio verrà regolato di volta in volta mediante emissione di apposita appendice.  
In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **C.1) Clausola oggetti presso restauratori o presso esposizioni e mostre:**

La garanzia per le opere di cui alla Sezione A) è estesa, senza sovrappremio, alla giacenza presso restauratori o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste per la sezione medesima.

Per località italiane, la garanzia decorre automaticamente:

- senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma è pari od inferiore a Euro 200.000,00
- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo email comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione se la somma non supera Euro 500.000,00.

Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste o per località all'estero, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società.

### **C.2) Clausola oggetti presso esposizioni e mostre nelle Ubicazioni: Museo 900 - Firenze, Palazzo Vecchio - Firenze , Museo Bardini- Firenze , Forte Belvedere – Firenze.**

La garanzia per le opere di cui alla Sezione A) è estesa, senza sovrappremio, alla giacenza presso le ubicazioni sopra indicate per esposizioni e mostre organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste per la sezione medesima o siano conformi a quanto riportato all'interno dei Facility Report acquisiti dalla Società.

La garanzia decorre in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo di e-mail, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

### **D.1) Clausola nuove acquisizioni**

La garanzia è automaticamente estesa, su base di "stima accettata" (definizione n) e fino ad un massimo di Euro 150.000,00 agli oggetti d'arte acquisiti nel corso dell'annualità assicurativa.

La decorrenza dell'assicurazione di oggetti di valore singolo superiore a 150.000,00 Euro e subordinata a specifica richiesta scritta del Contraente alla Società mediante comunicazione a mezzo email e successiva conferma di copertura da parte della Società. Allo scadere dell'annualità assicurativa, il Contraente invierà l'elenco, con i valori di ogni singolo pezzo, degli acquisti effettuati nell'annualità medesima e la Società emetterà apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e dei premi.

### **E.1) Clausola rinuncia alla rivalsa:**

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o degli imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

### **E.2) Clausola assicurazione per conto di chi spetta:**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanta sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **E.3) Clausola scioperi, sommosse e atti vandalici:**

Si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:

- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per vandalismo o sabotaggio.

### **E.4) Clausola terrorismo:**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

### **E. 7) Opere all'aperto:**

Limitatamente all'opera

HENRY MOORE

WARRIOR WITH SHIELD, 1972

bronzo a fusione, h. com 155

Valore assicurato Euro 3.000.000,00=.

Garanzia prestata su base di stima accettata

situata presso Palazzo Vecchio, Terrazzo di Saturno – Piazza della Signoria in Firenze (FI) la copertura è prestata alle seguenti condizioni:

- Scoperto 20% per eventi conseguenti ad atti vandalici;
- Esclusione danni conseguenti ad eventi atmosferici;
- Esclusione danneggiamenti e imbrattature provocati da animali;

La garanzia è subordinata alla presenza ed operatività dei seguenti mezzi di sicurezza:

- sistema di allarme;
- servizio di guardiania lungo il percorso museale a museo aperto;
- presenza del corpo di guardia a museo chiuso;
- l'opera dovrà essere zavorrata in maniera adeguata.

### **E.8) Terremoto:**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- b) le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali;
- b) per rischi situati all'estero e/od in assenza di previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali per i rischi situati sul territorio Italiano, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato

previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata per singola ubicazione, comunque con il minimo di € ,00;

c) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurata.

#### **E.9) Inondazioni e alluvioni:**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La società non risponde dei danni:

a) a enti mobili all'aperto;

b) agli oggetti la cui base e posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

a) per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali;

b) per rischi situati all'estero e/od in assenza di previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali per i rischi situati sul territorio Italiano, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata per singola ubicazione, comunque con il minima di € ,00;

c) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurata.

#### **E.10) Senza tacito rinnovo:**

La presente polizza si intenderà annullata alla sua naturale scadenza, senza che le Parti siano obbligate a notificare alcuna disdetta.

#### **E.11) Clausola Broker:**

Alla Società Aon S.p.a in è affidata l'assistenza nella gestione e nell'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 7%. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.

#### **E.12) Esenzione imposte:**

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione della mostra descritta in premessa, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (ai1. l 0 c.2, I.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto, sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983

#### **E.13) Termini di mora:**

I termini di mora per il pagamento del premio si intendono elevati a 45 giorni

#### **E.14) Tracciabilità dei flussi:**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ....

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei

flussi finanziari relativi all' appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **F.1) ESCLUSIONE CYBER RISK – Multiramo**

### **DEFINIZIONI**

**Atto Cyber:** qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **"Sistema Informatico"**.

**Incidente Cyber:**

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **"Sistema Informatico"**
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **"Sistema Informatico"**.

**Dati informatici:** qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **"Sistema Informatico"**.

**Malware o simili:** qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **"Sistema Informatico"**.

**Sistema Informatico:** qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

**Supporto per l'elaborazione dei dati:** indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i **"Dati informatici"** ma non i Dati informatici stessi.

### **Esclusione Cyber Risk**

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber"** (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

**Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:**

Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

**causati da incendio, esplosione, scoppio**, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato informatico"**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione);

• **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **"Dati informatici"**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

**Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

**La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.**

## **F.2) ESCLUSIONI RELATIVE A DANNI DERIVANTI DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

1.3 da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;

1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

1.6 dall'utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico.

Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati.

**Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion»**

**In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.**

## **F.3) MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

## **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE**

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona

contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

**Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:**

**AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.**

**La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.**

#### **F.4) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"**

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.